



Comune di
Nicotera

COMUNE DI NICOTERA

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE COLLABORAZIONI GRATUITE E VOLONTARIE (VOLONTARIATO INDIVIDUALE)

Nicotera 15 Maggio 2013

Art. 1 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Nicotera volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito e conservato presso l'Ufficio Sociale del Comune.

2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo, personale e gratuito dal singolo in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie, preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, ed adeguatamente documentate.

3. Le attività di volontariato di cui ai commi precedenti sono così di seguito classificate attraverso le seguenti aree di intervento:

AREA CULTURALE /SPORTIVA / RICREATIVA

relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze, sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e sportivo, attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale, partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;

AREA CIVILE

relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...).

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

relativa all'assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap), assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap), collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri

AREA GESTIONALE

relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, sistemazione archivi, ...), attività di supporto agli organi politico-amministrativi nell'espletamento delle loro funzioni di coordinamento e organizzazione.

Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE E LIMITI AL RICORSO DEI VOLONTARI

Gli enti possono avvalersi dell'opera dei singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento, in forma sperimentale e innovativa, di attività integrative dei servizi di competenza che non possono essere gestite in convenzione con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali;

- per inesistenza di tali soggetti sul territorio;
- per loro indisponibilità;
- per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto;
- qualora si tratti di soggetti individuati secondo il principio della fiducia personale (*intuitu personae*) da parte dei responsabili dei servizi o in particolar modo dagli amministratori, sulla base della valutazione dei propri curriculum vitae.

Le persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, previa iscrizione negli elenchi di cui sopra possono collaborare con le pubbliche istituzioni esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o dell'associazione di appartenenza

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a)** età non inferiore agli anni 18;
- b)** idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c)** assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
- d)** residenza nel Comune di Nicotera e/o nei comuni limitrofi;
- e)** i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico fisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda.

Art. 4 – STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 5 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 1.

Negli elenchi istituiti debbono essere indicati in via minimale:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività risultanti da comunicazione scritta da parte del responsabile del servizio;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità

Art. 7 – COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' PRESTATATA DAI VOLONTARI

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1 si coordinano con il responsabile del settore o del servizio interessato ovvero un suo delegato al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL VOLONTARIO

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 9 – OBBLIGHI DELL'ENTE COMUNALE

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i responsabili degli uffici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 11 – VOLONTARI SINGOLI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'ufficio competente alle relazioni con il volontariato e le libere forme associative è l' Ufficio Sociale.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

